



Comune di Gambolò

Regolamento
dell'attività commerciale
su aree pubbliche

Approvato con Deliberazione C.C. n°35 del 29.09.2010

Art. 1: Fonti normative
Art. 2: Obiettivi
Art. 3: Forme di consultazioni delle parti sociali
Art.4: Disciplina delle autorizzazioni
Art. 4bis: Disciplina dell'attività
Art. 5: Autorizzazione in forma itinerante
Art. 6: Subingresso
Art. 7: Localizzazione dei mercati
Art. 8: Dimensione dei mercati
Art. 9: Manifestazioni temporanee o occasionali
MERCATO SETTIMANALE DI GAMBOLO'
Art. 10: Giorni di svolgimento e orari
Art. 11: Concessione dei posteggi
Art. 12: Punteggi per la formulazione di graduatoria
Art. 13: Migliorie
Art. 14: Accesso e sgombero
Art. 15: Obbligo di presenza al mercato
Art. 16: Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)
Art. 17: Revoca
Art. 18: Uso del posteggio
Art. 19: Dimensione dei posteggi
Art. 20: Condotta dei venditori
Art. 21: Responsabilità
Art. 22: Circolazione nelle aree mercatali
Art. 23: Canone di occupazione
MERCATO SETTIMANALE DI REMONDO'
Art. 24: Giorni di svolgimento ed orari
Art. 25: Concessione dei posteggi
Art. 26: Assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (spunta)
Art. 27: Norme di rinvio
FIERA ANNUALE
Art. 28: Operatori ammessi alle fiere
Art. 29: Generi trattati nelle fiere
Art. 30: Generi diversi ammessi nelle fiere
Art. 31: Fiera - domande di concessione di posteggio
Art. 32: Fiera - assegnazione dei posteggi
Art. 33: Fiera - operazioni di assegnazione dei posteggi
Art. 34: Fiera - orari di ingresso
Art. 35: Fiera - modalità dell'occupazione
Art. 36: Fiera - orario di apertura
Art. 37: Sanzioni
Art. 38: Osservanza degli altri ordinamenti comunali
Art. 39: Abrogazioni

ART. 1

FONTI NORMATIVE

Fatto salvo quanto disposto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6, e dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n. 228, il commercio sulle aree pubbliche, nelle sue diverse manifestazioni sul territorio comunale, è disciplinato dalle presenti disposizioni e dalle norme vigenti in materia di polizia urbana e di igiene.

ART. 2

OBIETTIVI

Il Comune di Gambolò, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche, la migliore produttività del sistema e la qualità del servizio da rendere al consumatore.
- assicurare il principio della libera concorrenza.
- favorire l'esercizio dell'attività distributiva itinerante nelle zone periferiche e rurali;
- evitare ogni comportamento e l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo.

ART. 3

FORME DI CONSULTAZIONI DELLE PARTI SOCIALI

Il sindaco si avvale del parere dei rappresentanti delle Associazioni di consumatori e delle Imprese commerciali su aree pubbliche in riferimento a questioni riguardanti:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
- c) criteri per la definizione dei canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico dei mercati e fiere;
- d) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- e) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- f) spostamento delle date di effettuazioni di mercati e fiere.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in aree pubbliche, ex artt. 23 e 24 della L.R. 6/2010, sono rilasciate:

- a) dal Comune sede del posteggio per il caso di cui all'art. 23;
- b) dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, da quello della sede legale in caso di società di persone o di capitali, oppure da quello nel quale il richiedente intende avviare l'attività per il caso di cui all'art. 24.

Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.L.vo 26.03.2010, n. 59.

La Concessione per l'occupazione del suolo pubblico negli stalli mercatali, è rilasciata dal Comune unitamente all'autorizzazione lett. a) di cui al comma 1 del presente articolo.

La Concessione del suolo pubblico per i posteggi nel mercato cittadino avrà la durata di dieci anni e manterrà la scadenza naturale anche in caso di subingresso.

A nessun commerciante potrà essere assegnato e nessun operatore potrà utilizzare più di due posteggi contemporaneamente nello stesso mercato.

ART. 4 bis

DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio, assolvendo gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il Comune, avvalendosi delle Associazioni di Categoria, verifica annualmente il perdurare dei requisiti di cui al comma precedente, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni e rilascio dell'Attestazione di cui all'All. 2 della D.G.R. n. 8/8570 del 03.12.2008.

Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni controllo.

Per agevolare le operazioni di controllo i Comuni, con la collaborazione delle Associazioni di Categoria, rilasciano per ogni operatore una Carta d'Esercizio nominativa, secondo lo schema indicato nell'All. 1 della D.G.R. n. 8/8570 del 03.12.2008, contenente gli elementi di identificazione dell'operatore e i titoli posseduti.

L'attività può essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione o da altra persona abilitata (dipendente, socio dell'azienda, coadiuvante familiare...), purché in possesso del documento che ne giustifichi la presenza.

ART. 5

SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il subingresso deve essere provato mediante l'esibizione del relativo atto pubblico o scrittura privata oppure, temporaneamente, da dichiarazione del notaio che attesti l'avvenuto trasferimento.

Alla domanda di subingresso dovrà essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'art. 71 del D.L.vo n. 59/2010.

In caso di società l'autocertificazione deve essere presentata da tutti i soci.

La concessione del posteggio seguirà la cessione dell'azienda o di un ramo di essa e verrà reintestata al subentrante mantenendo l'originaria data di scadenza.

Il subentrante deve comunicare il subingresso entro quattro mesi dalla data dell'atto e, in caso di documentata necessità da valutarsi da parte del Dirigente preposto, potrà chiedere una sola proroga di trenta giorni. Decorsi quattro mesi senza che sia stato comunicato il subingresso o chiesta la proroga, verrà dichiarata la decadenza dell'autorizzazione e della relativa concessione.

Il subentrante, successivamente alla comunicazione e prima della reintestazione della autorizzazione e della relativa concessione può esercitare l'attività acquisita.

Nell'ipotesi dell'affitto di azienda l'autorizzazione amministrativa e la relativa concessione verranno reintestate con la medesima scadenza del contratto.

Il subingresso comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta.

Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività, con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

ART. 6

AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora trascorsa la quale deve avvenire il trasferimento ad altra area di sosta. E' fatto divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 m. da altro operatore itinerante.

E' facoltà del Comune individuare, con atto successivo, apposite aree dove applicare divieti e limitazioni e sulle quali consentire soste oltre ai limiti di tempo di cui al primo comma.

Tale forma di commercio non può esercitarsi nelle seguenti aree:

1. nelle giornate e limitatamente agli orari di svolgimento dei mercati e delle fiere, nelle aree circostanti fino ad una distanza di m. 500.
2. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve.
3. Corso Vittorio Emanuele, Corso Umberto I (tratto da Via Mazzini a Via Fiume), Via Mazzini (tratto da Piazza Cavour a Via Carrobbio), Piazza Cavour, Largo San Getulio, Via Cotta, Via Pandolfo, Via Ospedale, Via Cardinal Bianchi, Via Robecchi, Via Castello, Piazza Castello.

L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e, limitatamente all'attività di somministrazione, dalle ore 7.00 alle ore 24.00.

La merce deve essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato. E' fatto divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connessa ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero. Tale attività dovrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione e dovrà, comunque, essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo a) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante ed a domicilio del consumatore nella giornata e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo b) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del D. Lvo. 114/1998 in materia di vendita a domicilio.

ART. 7

LOCALIZZAZIONE DEI MERCATI

L'esercizio del commercio in aree pubbliche con posto fisso, viene svolto dagli operatori commerciali che siano in possesso delle autorizzazioni di legge e si svolgono nel territorio del Comune di Gambolò, nelle seguenti strade:

MERCATO SETTIMANALE DI GAMBOLO'	Nel giorno di GIOVEDI', area Piazza Colonnello Bellazzi.
MERCATO SETTIMANALE DI REMONDO'	Nel giorno di MARTEDI', area Piazza Corsico
FIERA ANNUALE	La quarta DOMENICA di OTTOBRE, in un'area di volta in volta opportunamente definita con ordinanza.

ART. 8

DIMENSIONI DEI MERCATI E DELLE FIERE

In considerazione dell'attuale situazione, si stabilisce quanto segue in merito al numero massimo di posteggi per il mercato settimanale e per la fiera:

MERCATO SETTIMANALE DI GAMBOLO' 54 Banchi (di cui 16 Alimentari e 38 non Alimentari)
+ 1 Produttore Agricolo + 1 Battitore

come da planimetria allegata al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.

MERCATO SETTIMANALE DI REMONDO' 6 Banchi (di cui 3 alimentari e 3 non Alimentari)

FIERA DI OTTOBRE banchi di varie merceologie in numero determinato, di volta in volta, dall'apposita ordinanza di cui all'art. 7, tenuto conto dell'area di svolgimento

ART. 9

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE O OCCASIONALI

Per manifestazioni temporanee si intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, dalla Pro Loco, da comitati o altri soggetti privati aventi come finalità la promozione turistica, culturale e sportiva del territorio.

Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolciumi, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica vari, a condizione che gli operatori presenti siano in possesso delle autorizzazioni di legge.

Quando nella stessa manifestazione sono presenti commercianti su aree pubbliche ed altre categorie (hobbisti, artigiani, collezionisti, ecc.), se possibile, deve essere netta la separazione dei posteggi loro riservati, fatta salva deroga da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il numero dei posteggi varia a secondo dell'organizzazione della manifestazione e comunque è limitata con apposita ordinanza con i criteri riferiti alla fiera di ottobre

La richiesta dovrà pervenire 30 gg. prima dell'inizio dello svolgimento della manifestazione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere viabilistico favorevole, nonché al consenso degli organizzatori e dell'Amministrazione.

MERCATO SETTIMANALE DI GAMBOLO'

ART. 10

GIORNI DI SVOLGIMENTO E ORARI

Il mercato settimanale si svolge tutti i giovedì dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

Il Sindaco, su richiesta delle Associazioni di categoria locali maggiormente rappresentative, può autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì qualora cada in un giorno festivo.

Non possono essere effettuati i mercati nelle giornate di Natale e Capodanno.

ART. 11

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Nel mercato cittadino possono accedere tutti gli operatori commerciali su aree pubbliche, che siano in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa di cui agli artt. 23 e 24 della L.R. 6/2010. Per l'esercizio dell'attività gli operatori di cui sopra dovranno esibire, ad ogni richiesta degli addetti al controllo, l'autorizzazione in originale, la carta d'esercizio e l'attestazione di cui al precedente art. 4bis, nonché ogni altro documento idoneo a provare il diritto allo svolgimento dell'attività.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed, eventualmente, i posteggi sparsi o, comunque, di una concessione limitata alla durata di una manifestazione. Agli spuntisti viene concesso giornalmente il posteggio in assenza di atto formale.

ART. 12

PUNTEGGI PER LA FORMULAZIONE DI GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI IN CONCESSIONE

Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi in concessione saranno diverse per le tipologie ALIMENTARI e NON ALIMENTARI e ciascun operatore potrà concorrere solamente per la propria tipologia di vendita.

La loro formulazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) numero di presenze maturate nel mercato;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, della L.R.;
- c) anzianità di registro delle imprese: data di iscrizione;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio attività. In caso di sospensione verrà presa in considerazione la data di riavvio dell'attività. L'anzianità è desunta dalla data di prima iscrizione indicata nel certificato storico rilasciato dalla

CCIAA.

A parità di punteggio di cui al punto a), si applica il criterio di cui al punto b). In caso di ulteriore parità si ricorre al criterio di cui al punto c). Infine in caso di ulteriore parità si applica il criterio di cui al punto d).

Esauriti i criteri di cui sopra, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di ricevimento risultante dalla protocollazione generale.

Art. 13

MIGLIORIE

Preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 23 della L.R. 6/2010, i soggetti già concessionari possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare, appartenente alla propria tipologia merceologica ALIMENTARE o NON ALIMENTARE.

Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

La procedura sarà avviata mediante avviso pubblico.

L'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la miglioria, provata dal richiedente;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, della L.R.;
- c) anzianità di registro delle imprese: data di iscrizione;
- d) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio attività.

La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo: il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del Comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari, a condizione dell'appartenenza alla stessa tipologia merceologica.

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori commerciali.

ART. 14

ACCESSO E SGOMBERO

L'accesso al mercato non può avvenire prima di tre ore dall'orario di inizio della vendita.

Entro l'orario di apertura del mercato al pubblico, l'operatore deve aver provveduto a installare il banco e la tenda, esposto la merce e sistemato il veicolo.

Lo sgombero totale dell'area occupata deve avvenire entro le ore 14:00, al fine di consentire agevolmente l'ingresso dei mezzi di pulizia. Le operazioni di sgombero potranno avere inizio dalle ore 12.30.

Qualora nella giornata di mercato uno o più operatori intendano lasciare il mercato prima della chiusura, devono effettuare tutte le operazioni di sgombero senza recare pericolo o intralcio agli avventori o agli altri operatori, previa tempestiva comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 15

OBBLIGO DI PRESENZA AL MERCATO

La concessione di occupazione del suolo pubblico, comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nei giorni di svolgimento di mercato.

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di quattro mesi in ciascun anno solare (periodo pari a 17 giornate per il mercato settimanale), la concessione viene revocata; viene automaticamente revocata l'autorizzazione corrispondente.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio di cui al secondo comma del presente articolo, le assenze dovute a: malattia, gravidanza e servizio militare, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato. Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

Gli operatori addetti al controllo vieteranno l'utilizzo del posteggio dalla data di accertamento del verificarsi della causa di decadenza.

ART. 16

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi, quelli non assegnati in concessione ed il posteggio riservato ai produttori agricoli, qualora non occupato, vengono assegnati agli operatori presenti alle operazioni di spunta che si svolgono all'apertura delle operazioni di vendita (ore 08:00).

Gli operatori devono essere titolari di autorizzazione ex artt. 23 e 24 della L.R. 6/2010 ed i posteggi sono assegnati tenuto conto delle caratteristiche merceologiche ALIMENTARI e NON ALIMENTARI ed in relazione alla graduatoria, definita "Lista di Spunta", formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio, non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 20, comma 9, della L.R.;
- b. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;
- c. anzianità anagrafica dell'operatore.

ART. 17

REVOCA

L'autorizzazione viene revocata:

1. nei casi di cui all'art. 27 comma 4 della Legge Regionale 6/2010;
2. qualora al titolare dell'autorizzazione di tipo a) venga revocata la concessione del posteggio.
3. qualora il titolare non provveda al pagamento del canone di occupazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 23.

L'operatore al quale è stata revocata la concessione decennale del posteggio ha diritto di ottenere, in fase di assegnazione dei posti liberi, se lo richiede, un altro posteggio. Il posto in graduatoria di assegnazione precederà gli spuntisti. L'anzianità dovrà essere in ogni caso autocertificata dal richiedente.

Gli operatori addetti al controllo signaleranno immediatamente all'ufficio competente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 27, comma 4 punto b) Legge Regionale 6/2010 e quelle relative all'obbligo di presenza al mercato.

ART. 18

USO DEL POSTEGGIO

L'utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

1. il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale

2. Le coperture devono sporgere non oltre gli 80 cm. rispetto al perimetro del posteggio e, comunque, consentire il passaggio dei mezzi degli operatori.

anche ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all'area del posteggio .

3. I banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria;

4. L'esposizione della merce, non può superare lo spazio in concessione;

5. Le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio, comunque non potranno insistere nell'area mercatale;

6. Al fine di evitare pericoli per l'utenza, le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati agli avventori;

7. E' vietato infiggere pali al suolo o danneggiare quest'ultimo o imbrattarlo in qualsiasi modo;

8. Non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori che non siano omologati a norma CE;

9. E' vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani;

10. I rifiuti devono essere raccolti e conferiti al servizio raccolta prima dello sgombero dell'area; il posteggio deve essere pulito da qualsiasi rifiuto;

11. E' vietato usare strumenti di misura non adeguati;

12. E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale, la Carta d'Esercizio e l'Attestazione, ed esibirli ad ogni richiesta del personale della Polizia Locale, ai Tecnici d'Igiene e ad ogni altro personale addetto al controllo.

ART. 19

DIMENSIONE DEI POSTEGGI

In considerazione della difficoltà di ampliare le dimensioni dei posteggi del mercato, chi intende sostituire il veicolo attrezzato per la vendita con altro di dimensioni che non consentano di stazionare nello stallo assegnato, deve preventivamente chiedere una nuova concessione all'ufficio comunale. Quest'ultimo provvederà all'assegnazione solo nel caso in cui vi siano posteggi idonei disponibili.

ART. 20

CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori dei mercati non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono inoltre vietate grida e schiamazzi. Saranno tollerati riproduttori sonori in uso nei banchi di rivenditori di CD e musicassette sempre che siano contenuti in limiti moderati.

ART. 21

RESPONSABILITA'

Nessun indennizzo potrà essere chiesto dall'operatore nel caso di:

1. Abbandono volontario del posteggio;
2. Allontanamento per ragioni di ordine pubblico e per mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale.-

ART. 22

CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI

Durante lo svolgimento del mercato, nei corridoi e nei viali interni, è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini.-

All'interno ed in prossimità del mercato, non è ammessa la presenza di giocolieri, saltimbanchi e dei mendicanti. E' inoltre vietato recare pericolo o intralcio alla libera circolazione degli avventori.

Previa comunicazione agli uffici competenti ed ottenuto, se necessario, il parere viabilistico favorevole, la propaganda religiosa, politica, sindacale, è ammessa nelle aree che saranno individuate dal personale comunale in servizio.

ART. 23

CANONE DI OCCUPAZIONE

Il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche deve essere corrisposto con le modalità previste dal D.L.vo del 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni e del Regolamento Comunale vigente.

Nel mercato cittadino, in relazione alle autorizzazioni di tipo a), il canone di occupazione è riscosso trimestralmente in forma anticipata. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporta il divieto di utilizzare il posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva. L'omesso pagamento anche della rata successiva determina la decadenza della concessione.

MERCATO SETTIMANALE DI REMONDO'

ART. 24

GIORNI DI SVOLGIMENTO E ORARI DEI MERCATI

Il mercato settimanale si svolge tutti i martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00

Il Sindaco, su richiesta delle Associazioni di categoria locali maggiormente rappresentative, può autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale del martedì qualora cada in un giorno festivo.

Non possono essere effettuati i mercati nelle giornate di Natale e Capodanno.

ART. 25

CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Per il mercato settimanale di Remondò sono previsti i seguenti posteggi:

3 alimentari:	1 frutta e verdura	1 salumi e formaggi	1 altri generi
3 non alimentari:	1 abbigliamento	1 scarpe	1 altri generi

Lo stesso posteggio può anche essere assegnato, su richiesta, a due operatori che trattano classi merceologiche diverse e che si alternino sul mercato con frequenza quindicinale.

ART. 26

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, in caso di assenza di un operatore titolare, il posteggio vacante sarà assegnato in spunta ad altro operatore con gli stessi generi merceologici di quello assente o, eventualmente, con generi non presenti sul mercato.

ART. 27

NORME DI RINVIO

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione e le norme di condotta dei venditori si rimanda interamente agli articoli relativi al mercato settimanale del capoluogo.

FIERA ANNUALE

ART. 28

OPERATORI AMMESSI ALLA FIERA

Nel Comune di Gambolò si svolge una fiera annuale la quarta Domenica di Ottobre.

Alla fiera possono partecipare gli operatori su aree pubbliche muniti delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi della L.R. 6/2010 ed i produttori agricoli. Ai fini della redazione della graduatoria per la partecipazione alla fiera non sarà attribuita alcuna priorità in funzione del tipo di autorizzazione amministrativa esibita.

ART. 29

GENERI TRATTATI NELLA FIERA

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti:

- a) generi non alimentari
- b) generi alimentari
- c) somministrazione di alimenti e bevande (per la somministrazione delle bevande si applicano i limiti previsti dall'art. 30 comma 5 D.Lvo. 114/1998).
- d) prodotti di hobbistica e di artigianato.

ART. 30

GENERI DIVERSI AMMESSI NELLA FIERA

E' prevista l'esposizione, di autovetture, di attrezzature per l'agricoltura ed il giardinaggio e la promozione di servizi vari.

Tali attività si svolgeranno in apposita area individuata ed assegnata nei limiti di disponibilità di spazi, previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Relativamente a prodotti di hobbistica ed artigianato, è ammessa la vendita purché gli articoli commercializzati siano realizzati dal partecipante alla fiera. In caso contrario sarà possibile solo l'esposizione.

ART. 31

FIERA - DOMANDE DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO

Le domande di concessione del posteggio dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o presentate all'ufficio Protocollo del Comune almeno 60 gg. prima dello svolgimento della fiera alla quale si vuole partecipare. Se trasmesse tramite raccomandata, saranno prese in considerazione le domande che perverranno all'ufficio Protocollo entro 7 giorni dalla scadenza, se inviate entro la scadenza stessa.

ART. 32

FIERA - ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi della fiera sarà formata secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive (con svolgimento dell'attività di vendita) nella fiera per la quale viene chiesto l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesto l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- d) a parità di punteggio formato dai titoli precedenti, costituirà titolo preferenziale la maggior anzianità anagrafica del richiedente;
- e) a parità dei predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della medesima all'Ufficio Protocollo.

I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione.

Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale può avere in concessione un massimo di due posteggi.

ART. 33

FIERA - OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

La graduatoria di assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno venti giorni prima della svolgimento della fiera.

Al fine di effettuare la scelta preventiva del posteggio, gli aventi diritto all'assegnazione, alla luce della graduatoria formata secondo i criteri di cui all'articolo precedente, verranno invitati a presentarsi presso gli uffici comunali. La scelta del posteggio sarà effettuata seguendo la graduatoria.

Il richiedente potrà farsi rappresentare da altri, con delega scritta, nella scelta del posteggio, escludendo personale dipendente di questo Comune.

ART. 34

FIERA - ORARI DI INGRESSO

L'ingresso all'area della fiera potrà avvenire dalle ore 6:00 alle ore 8:00, previa autorizzazione da parte degli operatori di Polizia Locale preposti.

I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 8.00 del giorno della fiera verranno assegnati in spunta come di seguito specificato:

- a) operatori assenti durante le operazioni di scelta preventiva per l'assegnazione, di cui all'art. precedente;
- b) operatori richiedenti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi, seguendo l'ordine di graduatoria;
- c) operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine; sarà considerato titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo;
- d) operatori presentatisi alle operazioni di spunta senza domanda di partecipazione, secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 32.

ART. 35

FIERA - MODALITA' DELL' OCCUPAZIONE

Le occupazioni di suolo pubblico non potranno eccedere le dimensioni del posteggio occupato e gli ombrelloni, le tende, ecc. dovranno ugualmente rimanere all'interno dell'area assegnata.

All'assegnatario del posteggio è fatto assolutamente divieto di spostarsi ad altro posteggio.

ART. 36

FIERA - ORARIO DI APERTURA

L'orario di apertura della fiera è fissato alle ore 8.00 e l'orario di chiusura alle ore 19.00.

ART. 37

SANZIONI

Le violazioni alle norme che regolano il commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzioni di cui all'art. 29 del D.L.vo 114/1998.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento non ricomprese nel comma precedente e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento.

ART. 38

OSSERVANZA DEGLI ALTRI ORDINAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le Leggi e Decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti Comunali vigenti, le norme di Polizia Urbana e quelle igienico – sanitarie.


ART. 39

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente Regolamento dell'Attività Commerciale su Aree Pubbliche approvato con D.C.C. n. 19 del 20.05.2004 ed ogni altra disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Allegato Regolamento Commercio su aree pubbliche
 approvato con Delibera di CC n. _____ del _____

3650



3650

